

- b) se l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, debba invece essere interpretato nel senso che la nozione di «pescherecci di altri Stati membri» include anche quei pescherecci di un altro Stato membro che viaggino battendo bandiera dello Stato membro Repubblica federale di Germania;
- c) se l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, debba invece essere interpretato nel senso che la nozione per cui «rispondano all'obiettivo del [la] pertinente normativa unionale» include anche le misure adottate dallo Stato membro che si limitino a favorire gli obiettivi posti dalla normativa dell'Unione ivi citata.
- 2) Se l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, debba invece essere interpretato nel senso che esso osta a misure di uno Stato membro applicabili alle acque poste sotto la sua sovranità o giurisdizione, che siano necessarie ai fini del rispetto degli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale⁽³⁾.
- 3) Nel caso in cui alle questioni sub 1) e sub 2) debba risponderci in senso negativo, cumulativamente o alternativamente:
- se la competenza esclusiva dell'Unione europea nel settore della conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea osti all'adozione delle summenzionate misure da parte dello Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 354, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 206, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 143, pag. 56.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 27 dicembre 2016 — Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV/Tetsuji Shimizu

(Causa C-684/16)

(2017/C 104/46)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV

Resistente: Tetsuji Shimizu

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (direttiva 2003/88/CE⁽¹⁾) o l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ostino a una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 7 del Bundesurlaubsgesetz (legge tedesca in materia di ferie; «BUrtG») che, nel disciplinare le modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali, prevede che il lavoratore debba farne richiesta indicando le proprie preferenze quanto alla collocazione temporale delle stesse affinché il relativo diritto non si estingua — senza riconoscimento di alcuna indennità sostitutiva — al termine del periodo di riferimento, non ponendo a carico del datore di lavoro l'onere di fissare, unilateralmente e in maniera vincolante per il lavoratore, la collocazione temporale delle ferie nel periodo di riferimento.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se lo stesso principio valga nel caso di rapporto di lavoro tra soggetti privati.

⁽¹⁾ GU L 299, pag. 9.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 2 gennaio 2017 — Instituto Nacional de la Seguridad Social/Tesorería General de la Seguridad Social, Jesús Crespo Rey

(Causa C-2/17)

(2017/C 104/47)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Ricorrenti: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Resistenti: Tesorería General de la Seguridad Social, Jesús Crespo Rey

Questioni pregiudiziali

- 1) Se debbano ritenersi escluse dall'espressione «la base contributiva riferita alla Spagna più vicina nel tempo ai periodi di riferimento» di cui all'allegato XI, sezione G, punto 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾, quelle basi contributive derivanti dall'applicazione di una norma del diritto spagnolo secondo la quale un lavoratore che sia emigrato e sia poi rientrato, le cui ultime effettive contribuzioni in Spagna siano state superiori alle basi minime, può soltanto sottoscrivere un accordo per il mantenimento delle contribuzioni in misura pari alle basi minime, mentre, qualora si fosse trattato di un lavoratore stanziale, avrebbe avuto la possibilità di sottoscrivere un accordo su basi superiori.
- 2) In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se, ai sensi dell'allegato XI, sezione G, punto 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, costituisca un rimedio adeguato per riparare il danno arrecato al lavoratore migrante prendere le ultime contribuzioni effettivamente versate in Spagna, debitamente rivalutate, e considerare il periodo di contribuzione ai sensi dell'accordo di mantenimento delle contribuzioni come un periodo neutro o come una parentesi.

⁽¹⁾ GU 2004, L 166, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 10 gennaio 2017 — Maria Dicu/Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

(Causa C-12/17)

(2017/C 104/48)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrente: Maria Dicu